



Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del ~~---~~6 giugno 2019

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 4 lett. b n 2 e 4

L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicinali, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici, dei procedimenti di formazione d'immagini come pure delle prestazioni fisioterapiche seguenti, prescritti da chiropratici:²

b. medicinali:

specialità farmaceutiche dei seguenti gruppi terapeutici dell'elenco delle specialità:

2. 04.99 (~~Gastroenterologia, Varia~~Gastroenterologici, ~~Varie~~: solo ~~gli antiacidi e i protettori~~medicamenti che servono a inibire la secrezione di acidi gastrici o a proteggere la mucosa gastrica),
4. 07.10.10 (Antiinfiammatori soli), 07.10.21 (Antiinfiammatori combinati senza corticosteroidi: solo combinazioni di antiinfiammatori ~~e antiacidi e protettori~~, medicamenti che servono a inibire la secrezione di acidi gastrici o a proteggere la mucosa gastrica), 07.10.40 (Medicamenti per uso topico: solo quelli con sostanze attive antiinfiammatorie),

Art. 12a° lett. b-d e f-l

L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

¹ RS 832.112.31

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).

Misura	Condizione
b.-__ Vaccinazione contro l'Haemofilus influenzae	<u>Secondo il Calendario vaccinale 2019, per i bambini fino al compimento dei 5 anni.</u>
c.-__ Vaccinazione contro l'influenza	<p>1. Vaccinazione annuale per le persone esposte a un elevato rischio di complicazioni secondo il Calendario vaccinale-2019.</p> <p>2. In caso di minaccia di pandemia d'influenza o nel corso di tale pandemia, per coloro ai quali l'UFSP raccomanda una vaccinazione (conformemente all'art. 12 dell'O del 27 apr. 2005³ sulla pandemia di influenza).</p> <p>Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.</p>
d.-__ Vaccinazione contro l'epatite B	<u>Secondo il Calendario vaccinale 2019. Se effettuato per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall'assicurazione.</u>
f.-__ Vaccinazione contro i pneumococchi	<u>Secondo il Calendario vaccinale 2019, per i bambini fino al compimento dei 5 anni.</u>
g.-__ Vaccinazione contro i meningococchi	<p><u>Secondo il Calendario vaccinale 2019</u></p> <p>Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d'età.</p> <p>Se effettuato per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall'assicurazione.</p>
h.-__ Vaccinazione contro la tubercolosi	Con il vaccino BCG secondo il Calendario vaccinale <u>2019</u> .
i.-__ Vaccinazione contro l'encefalite da zecca (FSME)	<p>Secondo il Calendario vaccinale-<u>2019</u>.</p> <p>Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.</p>

³ RS 818.101.23

Misura	Condizione
j.- <u> </u> Vaccinazione contro la varicella	Secondo il Calendario vaccinale <u>2019</u> .
k.- <u> </u> Vaccinazione contro i virus del papilloma umano (HPV)	<p>1. Secondo il Calendario vaccinale <u>2019</u> e utilizzo del vaccino nonavalente secondo le raccomandazioni dell'UFSP e della CFV del 22 ottobre 2018⁴:</p> <ul style="list-style-type: none">a. vaccinazione di base delle ragazze dal compimento dell'11° anno di età al compimento del 15° anno di età;b. vaccinazione delle ragazze e delle donne dal compimento del 15° anno di età al compimento del 27° anno di età;c. vaccinazione complementare dei ragazzi e degli uomini dal compimento dell'11° anno di età al compimento del 27° anno di età. <p>2. Vaccinazione nel quadro di programmi cantonali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. l'informazione ai giovani appartenenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità della vaccinazione e alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV secondo la cifra <u>il numero</u> 1 è garantita;b. la completezza delle vaccinazioni è ricercata;c. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccinazioni e degli assicuratori-malattie sono definiti;d. il rilevamento di dati, il conteggio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati.

⁴— Il doc. può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Misura

Condizione

1. Vaccinazione contro l'epatite A

3. Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la ~~vaccina-~~
~~zione~~vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.

4. L'assunzione dei costi del vaccino nonavalente, limitata al 31 dicembre 2022, è in corso di valutazione.

Secondo il Calendario vaccinale ~~2019~~.

Per le seguenti persone:

- per pazienti affetti da una malattia cronica del fegato
- per bambini provenienti da Paesi con un'endemicità media o elevata che vivono in Svizzera e che ritornano al loro Paese d'origine per un soggiorno temporaneo
- per persone che si iniettano droghe
- per uomini che hanno contatti sessuali con altri uomini al di fuori di una relazione stabile.

Vaccinazione post-esposizione entro sette giorni dall'esposizione.

Se effettuato per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

Art. 12d cpv.1 lett. d n. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 12e lett. c e d

L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate:

Misura

Condizione

c. Concerne soltanto il testo francese.

Misura	Condizione
d.- Individuazione precoce del carcinoma del colon	<p>Persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni.</p> <p>Metodi d'esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> – identificazione del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi (EA), colonoscopia in caso di esito positivo; oppure – colonoscopia, ogni dieci anni. <p>Se l'esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Ginevra, del Giura, dei Grigioni, di Neuchâtel, Uri, Vaud o del Vallese o nella regione amministrativa del Giura bernese per la prestazione non è riscossa nessuna franchigia.</p>

Art. 13 lett. f

In caso di maternità, l'assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 cpv. 2 lett. a LAMa⁵):

Misura	Condizione
f. <u>Controllo dopo un aborto spontaneo</u>	<p><u>Dopo un aborto spontaneo o un'interruzione di gravidanza con indicazione medica dalla 13^a alla 23^a settimana di gravidanza compresa.</u></p> <p><u>Anamnesi intermedia, esame clinico e ginecologico, consulenza; analisi di laboratorio ed ecografia secondo la valutazione clinica. L'ecografia può essere effettuata solo da medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza (SSUM)</u></p>

Art. 16 cpv. 1 lett. a^{bis} n. 1 e 2

¹Le levatrici e le organizzazioni delle levatrici possono effettuare a carico dell'assicurazione le prestazioni seguenti:

a^{bis}. assistenza nel quadro di visite a domicilio per curare l'assicurata e sorvegliare il suo stato di salute dopo un aborto spontaneo o un'interruzione di gravidanza con indicazione medica dalla 13^a alla 23^a settimana di gravidanza compresa, come segue:

1. dopo l'aborto spontaneo o l'interruzione di gravidanza, la levatrice o l'organizzazione delle levatrici possono effettuare al massimo dieci visite a domicilio.
2. per visite a domicilio supplementari è necessaria una prescrizione medica.

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 2⁶ («Elenco dei mezzi e degli apparecchi») è modificato.

³ L'allegato 3⁷ («Elenco delle analisi») è modificato.

III

L'allegato dell'ordinanza del DFI del 20 novembre 2012⁸ sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori modificato secondo la versione qui annessa.

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

³ La cifra II capoverso 2 entra in vigore il 1° ottobre 2019.

---6 giugno 2019

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

⁶ Non pubblicato nella RU (art. 20a). La modifica può essere consultata all'indirizzo: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp).

⁷ Non pubblicato nella RU (art. 28). La modifica può essere consultata all'indirizzo: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA).

⁸ RS 832.102.14

Allegato 1
(art. 1)

Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche

N. 1.4, 2.2, 2.5, 4, 9.1 e 9.2

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
1	Chirurgia		
1.4	Urologia e Proctologia		
	<i>Sostituire la misura «Elettroneuromodulazione percutanea del nervo tibiale» con:</i>		
Elettroneuromodulazione percutanea del nervo tibiale mediante <u>elettrodi ad ago</u>	Si	Per la terapia dell'iperattività vescicale idiopatica o dell'incontinenza fecale Dopo l'esaurimento delle opzioni di trattamento conservative <u>Indicazione ed effettuazione solo da parte di medici specialisti in urologia o in ginecologia e ostetricia con formazione approfondita in uroginecologia (in caso di vescica iperattiva) oppure in gastroenterologia o chirurgia con formazione approfondita in chirurgia viscerale (in caso d'incontinenza fecale)</u>	1.3.2019/ 1.7.2019
2	Medicina interna		
2.2	Malattie cardiovascolari, medicina intensiva		
...			
Impianto trans-catetere di valvola aortica (TAVI)	Si	In valutazione In caso di stenosi aortica grave nei pazienti inoperabili e ad alto rischio operatorio, alle condizioni seguenti (<u>cumulative e dempiute cumulativamente</u>): 1. la procedura TAVI dev'essere eseguita secondo le direttive europee «Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012)» ⁹ ; 2. la procedura TAVI può essere praticata soltanto nelle istituzioni che praticano la cardiocirurgia in sede; 3. la decisione sull'ammissibilità dei pazienti alla procedura TAVI deve essere presa in seno all'équipe Heart Team, comprendente almeno <u>i seguenti specialisti: due medici specializzati in cardiologia, uno dei quali con specializzazione in</u>	1.7.2013/ 1.1.2019/ 1.7.2019 fino al 30.06.2020

⁹ I dee-documenti possono essere consultati al seguente indirizzo Internet: www.bagufsp.admin.ch/refrif.

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
		<p><u>cardiologia interventistica e formazione in interventi TAVI, nonché rispettivamente un medico specializzato in cardiologia e un medico specializzato in anestesia;</u></p> <p>4. tutti i centri che praticano la procedura TAVI devono comunicare i propri dati al SWISS TAVI Registry.</p>	
...			
2.5	<i>Oncologia</i>		
...			
<u>Misure atte a preservare la fertilità degli adolescenti e degli adulti malati di cancro</u>	Si	<p><u>In caso di adolescenti in età postpuberale e di adulti fino al compimento del 40° anno con rischio medio o elevato (> 20 %) di amenorrea persistente nelle donne o di azoospermia negli uomini a causa della terapia.</u></p> <p><u>Misure per la donna:</u></p> <p><u>– prelievo di oociti dopo la stimolazione ovarica, crioconservazione di oociti fecondati e non fecondati; un'eventuale fertilizzazione prima della crioconservazione non è a carico dell'assicurazione;</u></p> <p><u>oppure</u></p> <p><u>– resezione, crioconservazione e reimpianto del tessuto ovarico.</u></p> <p><u>Misure per l'uomo:</u></p> <p><u>– crioconservazione di spermatozoi;</u></p> <p><u>– se necessario: biopsia dei testicoli (estrazione testicolare di spermatozoi).</u></p> <p><u>Crioconservazione per al massimo 5 anni; proroga per ulteriori 5 anni solo in caso di persistenza dell'insufficienza ovarica o di azoospermia. Assunzione dei costi di una crioconservazione di spermatozoi e di oociti non fecondati in caso di persistenza dell'insufficienza ovarica o dell'azoospermia solo se è stata data precedentemente la garanzia speciale dell'assicuratore, il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia.</u></p> <p><u>Indicazione ed esecuzione da parte di centri multidisciplinari che partecipano a un programma multicentrico di garanzia della qualità con tenuta di registri per misure atte a preservare la fertilità di uomini e donne in età fertile affetti da tumore, o che sono associati a tali centri.</u></p>	<u>1.7.2019</u>

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
---------------	----------------------------	------------	--------------------------------

4 Pediatria, psichiatria infantile

...

<u>Trattamento dei disturbi dello spettro autistico con il metodo «Packing»</u>	No		<u>1.7.2019</u>
---	----	--	-----------------

9 Radiologia

9.1 Radiodiagnostica

...

Osteodensitometriame-Si diante assorziometria a doppia energia ai raggi X (DEXA)		– In caso d’osteoporosi manifesta e dopo frattura ossea da trauma inadeguato	1.3.1995/ 1.1.1999/ 1.7.2010/ 1.7.2012
		– In caso di terapia a lungo termine al cortisone o in caso di ipogonadismo	
		– In caso di malattie gastrointestinali con sindrome di malassorbimento (in particolare morbo di Crohn, colite ulcerosa, celiachia)	1.1.1999/ 1.7.2010/ 1.1.2015
		– In caso di iperparatiroidismo primario (se l’indicazione di operare non è chiara)	1.7.2019
		– In caso di osteogenesis imperfecta	
		– HIV	
		– <u>In caso di terapia con inibitori dell’aromatasi (dopo la menopausa) o con una combinazione di un analogo del GnRH e inibitori dell’aromatasi (prima della menopausa), all’inizio e al massimo ogni 2 anni durante la terapia in corso</u>	
		I costi degli esami DEXA sono assunti solo per l’esecuzione limitata a una regione del corpo.	1.3.1995
		Ulteriori esami DEXA sono assunti solo in caso di terapia medicamentosa dell’osteoporosi e al massimo ogni due anni.	
– mediante scanner per tutto il corpo	No		1.3.1995

9.2 Altri procedimenti di formazione d’immagini

...

Tomografia con emissione di positroni (TEP, TEP/TC)	Si	Esecuzione nei centri che soddisfano le direttive amministrative del 20 giugno 2008 ¹⁰ della Società svizzera di medicina nucleare (SSMN).	1.1.1994/ 1.4.1994/ 1.1.1997/ 1.1.1999/ 1.1.2001/ 1.1.2004/ 1.1.2005/
---	----	---	---

¹⁰ I documenti possono essere consultati al seguente indirizzo Internet: www.bagufsp.admin.ch/refrif.

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
a)		Mediante <u>18F-fluoro-desossiglucosio</u> (FDG) solo per le indicazioni seguenti:	1.1.2006/ 1.8.2006/
		1. in cardiologia:	1.1.2009/ 1.1.2011/
		– come provvedimento preoperatorio in caso di trapianto cardiaco,	1.7.2013/
		– in caso di sospetta sarcoidosi cardiaca come diagnostica di secondo livello e per il monitoraggio della terapia;	1.7.2014/ 1.1.2016/ 1.7.2018/
		– in caso di sospetta infezione post-impianto di dispositivi cardiologici;	1.1.2019/ 1.3.2019
		2. in oncologia:	
		– secondo le direttive cliniche relative alla FDG-TEP del 28 aprile 2011 ¹¹ della SSMN, capitolo 1.0;	
		3. in neurologia:	
		– valutazione preoperatoria in caso di epilessia focale resistente alla terapia,	
		– investigazione di demenze: come esame complementare in casi non certi, dopo accertamento preliminare da parte di medici specializzati in geriatria, psichiatria e neurologia; fino all'età di <u>compimento degli 80 anni</u> , con un Mini-Mental-Status-Test (MMST) totalizzante almeno 10 punti e una demenza insorta al massimo da 5 anni; nessun esame preliminare mediante PET o SPECT;	
		4. in medicina interna / infettivologia:	
		– in caso di febbre di origine ignota, dopo un esame internistico e infettivologico e una diagnostica per immagini inclusa la RMN e/o la TC inconcludenti, su prescrizione di un medico specializzato in medicina interna, reumatologia, immunologia e infettivologia,	
		– in caso di sospetta infezione di un innesto vascolare,	
		– in caso di echinococcosi alveolare in vista di una possibile interruzione della terapia medicamentosa;	
		5. in valutazione:	1.7.2014/ 1.1.2018/

¹¹ I documenti possono essere consultati al seguente indirizzo Internet: www.bagufsp.admin.ch/refrif.

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
		nel caso dell'indicazione «effetto massa», secondo le direttive cliniche relative alla FDG-PET del 28 aprile 2011 della SSMN, capitolo 2.0.	1.1.2019 fino al 31.12.2019
		b) Mediante N-13-Ammoniaca, solo per l'indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell'ischemia del miocardio.	1.7.2013
		c) Mediante rubidio-82, solo per l'indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell'ischemia del miocardio.	1.7.2013
		d) <u>Mediante 18F-fluorocolina, solo per le indicazioni seguenti:</u> <u>Per l'accertamento di una recidiva biochimica (aumento del PSA) di un carcinoma prostatico.</u>	<u>1.7.2014/</u> <u>1.1.2018/</u> <u>1.1.2019</u>
		In valutazione: Per la localizzazione preoperatoria di adenomi della paratiroide in caso di iperparatiroidismo primario dopo una diagnostica per immagini convenzionale negativa o non conclusiva <u>inconcludente</u> (scintigrafia con sestamibi o - SPECT/TC).	1.7.2018 fino al 30.6.2020
		e) Mediante 18F-etil-tirosina (FET) <u>Per le indicazioni seguenti), solo per l'indicazione seguente:</u> valutazione dei tumori cerebrali e rivalutazione dei tumori cerebrali maligni.	1.1.2016
		f) <u>Mediante PSMA-tracer, solo per l'indicazione seguente:</u> <u>accertamento di una recidiva biochimica (aumento del PSA) di un carcinoma prostatico.</u>	<u>1.1.2017/</u> <u>1.1.2019</u>
		g) Mediante DOTA-peptidi, solo per l'indicazione seguente: stadiazione e ristadiazione di tumori neuroendocrini differenziati.	1.7.2017
		h) Mediante H ₂ ¹⁵ O, solo per l'indicazione seguente: misurazione della perfusione prima e dopo gli interventi di rivascularizzazione cerebrale in caso di malattia di Moyamoya.	1.7.2018
No		a) Mediante 18F-Fluoride	1.1.2013/
		b) Mediante 18F-Florbetapir	1.7.2014/ 1.1.2015/
		c) Con altri isotopi diversi <u>dall'18F dal 18F-</u> fluoro-desossiglucosio (FDG),	1.1.2011/ 1.1.2016/

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
		18F-fluorocolina, N-13-Ammoniaca o rubidio-82 o 18F-etil-tirosina (FET), PSMA, DOTA-peptidi o H ₂ ¹⁵ O	1.7.2017/ 1.7.2018/ 1.1.2019
...			

senza effetto giuridico

*Allegato della modifica dell'ordinanza del DFI sugli insiemi di dati per
la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori
(cifra III)*

*Allegato
(art. 1)*

Struttura uniforme degli insiemi di dati valida in tutta la Svizzera

N. 1.2

1 1.2 Insieme di dati medici

Denominazione	Variabile della statistica medica	Contenuto
Peso alla nascita	2.2.V04	In grammi
Diagnosi principale	4.2.V010	Codice ICD-10-GM
Complemento alla diagnosi principale	4.2.V020	Codice ICD-10-GM
1 ^a – 49 ^a diagnosi secondaria	4.2.V030, 4.2.V040 ecc. fino a 4.2.V510	Codice ICD-10-GM
Trattamento principale	4.3.V010	Codice CHOP
Lateralità del trattamento principale	4.3.V011	0 = da ambo i lati 1 = unilaterale a destra 2 = unilaterale a sinistra 3 = unilaterale, lato sconosciuto 9 = sconosciuto vuoto = non applicabile
Inizio del trattamento principale	4.3.V015	Data (con indicazione dell'ora)
1° – 99° trattamento secondario	4.3.V020, 4.3.V030 ecc. fino a 4.3.V1000	Codice CHOP
1° – 99° trattamento secondario, latera- lità	4.3.V021, 4.3.V031 ecc. fino a 4.3.V1001	0 = da ambo i lati 1 = unilaterale a destra 2 = unilaterale a sinistra 3 = unilaterale, lato sconosciuto 9 = sconosciuto vuoto = non applicabile
1° – 99° trattamento secondario, inizio	4.3.V025, 4.3.V035 ecc. fino a 4.3.V1005	Data (con indicazione dell'ora)
Durata della respirazione artificiale	4.4.V01	Numero di ore
Peso all'ammissione	4.5.V01	In grammi

Denominazione	Variabile della statistica medica	Contenuto
Chiarimento garante	2.2.V06	0 = no 1 = si 9 = sconosciuto
Motivazione della degenza in ospedale_	--	1-99 ¹²

senza effetto giuridico

¹² Secondo l'allegato 1a OPre [n.cifra](#) II. Criteri a favore di un'esecuzione stazionaria (RS 832.112.31).

senza effetto giuridico